

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

|                                                                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI . . .                                                         | Pag. 1 |
| COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI: |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                                                                            | " 2    |
| AFFARI COSTITUZIONALI (I):                                                                                                    |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .                                                                                          | " 4    |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                                                                            | " 4    |
| AFFARI INTERNI (II):                                                                                                          |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                                                                            | " 5    |
| GIUSTIZIA (IV):                                                                                                               |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                                                                            | " 5    |
| DIFESA (VII):                                                                                                                 |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .                                                                                          | " 6    |
| ISTRUZIONE (VIII):                                                                                                            |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .                                                                                          | " 7    |
| LAVORI PUBBLICI (IX):                                                                                                         |        |
| <i>Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.</i> . . . .                             | " 8    |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .                                                                                          | " 9    |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                                                                            | " 9    |
| AGRICOLTURA (XI):                                                                                                             |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .                                                                                          | " 10   |
| IGIENE E SANITÀ (XIV):                                                                                                        |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .                                                                                          | " 12   |
| <i>In sede referente</i> . . . . .                                                                                            | " 17   |
| ERRATA CORRIGE . . . . .                                                                                                      | " 17   |
| CONVOCAZIONI . . . . .                                                                                                        | " 17   |
| RELAZIONI PRESENTATE . . . . .                                                                                                | " 18   |

### COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 11. — *Presidenza del Presidente DELLE FAVE.*

Il Presidente Delle Fave informa i Commissari su taluni reclami e richieste, pervenuti alla Commissione. Fra le richieste segnala quella del Ministro dei lavori pubblici relativa all'importanza della campagna nazionale di sicurezza stradale per cui si sollecita un intervento positivo della Commissione. Per i reclami, relativi principalmente alle notizie sui risultati delle recenti elezioni siciliane, a taluni documentari filmati sulla guerra nel Medio Oriente e alla trasmissione « Memorie del nostro tempo », il Presidente fornisce delucidazioni alla Commissione.

Dopo interventi dei deputati Covelli, Nannuzzi, Savio Emanuela, Lajolo e Jacometti e dei senatori Monni, Angelilli, Ferretti, D'Andrea e Alberti, particolarmente connessi alle questioni relative all'obiettività di talune informazioni televisive e ai criteri di ricostruzione di talune documentazioni a carattere storico (e per queste ultime i deputati di parte comunista insistono affinché la trasmissione « Memorie del nostro tempo » non coincida con la preparazione della campagna elettorale), il Presidente Delle Fave riassume gli orientamenti emersi in Commissione e si riserva di fare conoscere ai commissari quali interventi porrà in essere in ordine alle questioni sollevate per la trasmissione di carattere storiografico.

Ribadisce l'utilità dell'opera svolta dalla Commissione e sottolinea l'efficacia di taluni interventi esercitati al fine di consentire la maggiore obiettività possibile delle informazioni. Si augura che la funzione della Com-

missione possa essere potenziata sulla base di una migliore definizione normativo-istituzionale dei propri compiti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**per l'esame di provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.**

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente BREGANZE, indi del Vicepresidente REGGIANI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Misasi, e per il turismo e lo spettacolo Sarti.

**ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE.**

La Commissione procede all'elezione di un Vicepresidente. Risulta eletto il deputato Spagnoli.

**DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:**

« Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: " Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani " » (4201);

SPAGNOLI ed altri: « Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani » (3975).

La Commissione prosegue con l'esame del terzo comma dell'articolo 1.

Dopo interventi dei deputati Bosisio, Taverna, Todros, Busetto, Spagnoli, Raucci, Pennacchini, Riccio e Mazzoni, dei Relatori Bonaiti e Cucchi e del Sottosegretario Misasi, la Commissione non approva un emendamento Amendola Pietro ed altri, inteso a spostare la data di scadenza del blocco prevista dal suddetto comma, e tre emendamenti eguali, il primo Cacciatore ed altri, il secondo Galdo ed il terzo Amendola Pietro ed altri, tendenti ad elevare a tre milioni il limite di reddito dei conduttori oltre il quale il regime vincolistico cessa comunque con il 31 dicembre 1967. E invece approvato un emendamento Cucchi che porta tale limite di reddito a lire 2 milioni e mezzo.

La Commissione decide quindi di rinviare l'esame di alcuni emendamenti aggiuntivi, la eventuale approvazione e la collocazione dei quali sono condizionate dalle votazioni sugli articoli successivi.

Il Presidente sospende quindi la seduta.

*La seduta sospesa alle 12.40. riprende alle 12.50.*

Alla ripresa della seduta il deputato Pennacchini comunica che in un colloquio avvenuto durante la sospensione della seduta è stata rilevata l'opportunità di chiarire il significato del secondo comma dell'articolo 1 per evitare difficoltà e incertezze in sede interpretativa. A tal fine suggerisce di sostituire le parole « semprecché tali conduttori o subconduttori dimostrino » con le parole « semprecché i conduttori o subconduttori che si trovino nelle predette condizioni o categorie dimostrino ». La Commissione consente a riconsiderare per questo aspetto il secondo comma dell'articolo 1; dopo un breve intervento del deputato Cacciatore e chiarimenti del Presidente e del Sottosegretario Misasi, la Commissione approva pertanto l'emendamento al secondo comma proposto dal deputato Pennacchini.

Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge risulta quindi così formulato:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili adibiti ad abitazione, già prorogati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1967 a scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi composti di tre o più vani abitabili con indice di affollamento inferiore ad uno, e fino al 30 giugno 1969 a scadenze consuetudinarie successive, per tutti gli altri alloggi.

Sono, comunque, prorogati fino al 30 giugno 1969 i contratti suddetti per i conduttori o subconduttori che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'elenco comunale dei poveri ovvero versino in condizioni di grave disagio economico, quali i ciechi e i sordomuti, pensionati, mutilati o invalidi di guerra, invalidi civili, del lavoro o per servizio, congiunti in primo grado di caduti in guerra o sul lavoro, semprecché i conduttori o subconduttori che si trovino nelle predette condizioni o categorie dimostrino i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire centomila mensili.

Il regime vincolistico cessa alla data del 31 dicembre 1967 qualora il conduttore o il subconduttore, e i componenti la famiglia anagrafica, siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1967 per un reddito superiore a lire due milioni e mezzo ».

Sull'articolo 2 intervengono i deputati Zincone, Todros, Corghi, Raucci, Amendola Pietro, Borra e Pennacchini, il Sottosegretario Misasi e i Relatori Bonaiti e Cucchi.

Dopo che non sono stati approvati alcuni emendamenti Zincone ed altri, Beragnoli ed altri, Todros ed altri, Corghi ed altri, Galdo ed Amendola Pietro, la Commissione approva il primo comma dell'articolo 2 senza alcuna modificazione e, aderendo ad una proposta del deputato Pennacchini, rinvia l'esame di un emendamento proposto dai deputati Borra e Bianchi Fortunato inteso a rendere applicabile anche alle ipotesi previste dall'articolo 2, le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1.

*La seduta, sospesa alle 13,40, riprende alle 18,15.*

Alla ripresa, la Commissione approva il seguente comma aggiuntivo presentato dal deputato Borra e Bianchi Fortunato, sul quale si era dichiarato favorevole il Relatore Cucchi e contrario il rappresentante del Governo:

« Sono comunque prorogati fino al 30 giugno 1969 i canoni di locazione per i conduttori o subconduttori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 viene invece approvato nel testo del decreto-legge dopo che la Commissione ha respinto un emendamento del deputato Re Giuseppina diretto a spostare di sei mesi, cioè al 30 giugno 1968, l'inizio dello sblocco per le ipotesi ivi previste e un emendamento del deputato Corghi diretto ad elevare il limite di imponibile; su tali emendamenti si erano precedentemente dichiarati contrari il Relatore e il rappresentante del Governo.

Viene quindi approvato il seguente articolo aggiuntivo presentato dal deputato Bossio:

#### ART. 2-bis.

« L'ufficio distrettuale delle imposte dirette nonché l'ufficio anagrafico comunale sono tenuti a rilasciare a richiesta degli interessati, i certificati accertativi per tutti gli effetti di cui alla presente legge ».

Dopo interventi dei deputati Mazzoni, Beragnoli, Galdo, Busetto, nonché del Relatore e del rappresentante del Governo la Commissione delibera di accantonare ed eventualmente ridiscutere in Aula, un emendamento presentato dallo stesso deputato Mazzoni ed altri diretto a prorogare al 31 dicembre 1968 il regime vincolistico vigente nelle zone colpite da

alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966.

Sull'articolo 3 intervengono i deputati Spagnoli, Cacciatore, Galdo, Russo Spena, Fortuna, Pennacchini, Borra, Busetto, Re Giuseppina, nonché, ripetutamente, nella discussione dei diversi comma i Relatori Bonaiti e Cucchi ed il Sottosegretario Misasi.

A conclusione della discussione, la Commissione approva un emendamento Fortuna, integrato con un emendamento Russo Spena, inteso ad escludere dal computo dei vani per determinare l'indice di affollamento i locali destinati ad attività artigiana e professionale sul quale il Governo esprime le sue perplessità, riservandosi eventualmente di riconsiderare la questione nel corso della discussione in Aula.

Ugualmente, al penultimo comma, la Commissione accoglie un emendamento Bonaiti fatto proprio dai deputati Raucci-Galdo-Cacciatore, che fissa in una superficie non inferiore agli otto metri quadrati il criterio per definire il vano abitabile.

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato: « L'indice di affollamento, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si determina dividendo il numero dei componenti la famiglia risultante dai registri anagrafici alla data del 1° gennaio 1967, per il numero dei vani abitabili.

Dal computo dei vani, per determinare l'indice di cui al comma precedente, sono esclusi i locali che risultino destinati, con il consenso espresso o tacito del locatore, ad attività artigiana o professionale alla data del 1° gennaio 1967.

Per famiglia, ai fini del presente decreto, si intende la famiglia anagrafica così come definita dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Per abitazione si intende un vano o un insieme di vani abitabili e di vani accessori, destinati ad abitazioni, con ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio o simili, ed occupati, alla data del 1° gennaio 1967, da una famiglia o da più famiglie coabitanti.

Per vano abitabile si intende un ambiente o locale che riceva aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura, ed abbia superficie non inferiore ad otto metri quadrati.

Per vani accessori si intendono i locali destinati a servizi e disimpegno come bagni, latrine, anticamera, ripostigli, corridoi, ingressi e cucine ».

Dopo interventi dei deputati Pagliarani, Riccio, Mazzoni, del Relatore Cucchi e dei Sottosegretari Sarti e Misasi, l'articolo 4 viene approvato nel testo del decreto-legge. Viene altresì approvato un comma aggiuntivo presentato dai deputati Riccio e Cucchi del seguente tenore:

« Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti fra le parti a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia, comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di dette disposizioni ».

Viene quindi approvato il seguente articolo aggiuntivo proposto dai deputati Riccio ed Origlia, che ottiene l'adesione dei Relatori e dei rappresentanti del Governo:

ART. 4-bis.

In materia di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito con modificazione nella legge 19 febbraio 1965, n. 33.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano soltanto ai contratti riguardanti immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della stessa legge si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica.

La capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera, salva in caso di contestazione, la competenza dell'autorità giudiziaria.

Il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 7 della sopracitata legge, è subordinata alla presentazione della licenza edilizia corredata dai relativi elaborati tecnici ».

Successivamente la Commissione approva l'articolo 5 nel testo del decreto-legge senza modificazioni.

Dopo interventi dei deputati Mazzoni, Galdo e Cacciatore, la Commissione approva il primo comma dell'articolo 6 nel testo del decreto-legge.

Il secondo comma, avendo la Commissione accolto un emendamento del deputato Fortuna, viene approvato nel seguente testo:

« I canoni dei contratti di cui al comma precedente sono aumentati, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968, nella misura del 10 per cento rispetto al canone dovuto al 31 dicembre 1967 ».

Il Presidente rinvia quindi alla seduta di domani l'esame del decreto-legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI*. — Interviene il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Badaloni.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BALDINI ed altri: « Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3381).

Dopo la relazione favorevole del deputato Cavallari Nerino, la Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli della proposta di legge, che, al termine della seduta, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario » (3829);

Bozzi ed altri: « Riforma del contenzioso tributario » (88).

Il relatore Di Primio illustra i provvedimenti soffermandosi sulla differenza tra il

disegno e la proposta di legge, di cui rileva, per il primo, il carattere di snellimento delle procedure e, per il secondo, il carattere fondamentalmente innovativo del sistema del contenzioso tributario.

La Commissione, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

SGARLATA ed altri: « Disposizioni concernenti l'ammissione dei minorati della vista agli impieghi civili dello Stato » (3848).

La Commissione rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Incremento del ruolo organico dei direttori didattici e degli ispettori scolastici » (*Purere alla VIII Commissione*) (4193).

Su proposta del relatore Pitzalis, la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

### AFFARI INTERNI (II)

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile » (3946);

MAULINI ed altri: « Ampliamento dei ruoli organici ed orario di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*Urgenza*) (3598).

Il deputato Greppi riferisce sui lavori del Comitato ristretto da lui presieduto e che ha tenuto quattro sedute alle quali sono stati separatamente invitati per chiedere informazioni il Ministro Colombo, il Sottosegretario Gaspari e il direttore generale dei servizi antincendi.

In quella sede il Ministro Colombo pur ribadendo che non era possibile, data la situazione di bilancio, né aumentare lo stanziamento globale né ridurre i tempi della spesa, distribuita in cinque esercizi finanziari, prospettò tuttavia la possibilità di rivedere la distribuzione interna degli stanziamenti. Informa inoltre la Commissione che la Regione

Trentino-Alto Adige, tramite una apposita delegazione, ha fatto conoscere il suo punto di vista sul disegno di legge in relazione alla competenza primaria della regione stessa in materia di servizi antincendi e delle due province in materia di opere di pronto soccorso.

Fa presente che in sede di Comitato non si è raggiunto un accordo unanime sul testo del provvedimento anche ai fini di una richiesta di sede legislativa.

Conclude chiedendo a nome della maggioranza del Comitato che l'esame verta sul testo del disegno di legge e sull'articolo 1 della proposta di legge Maulini proponendo di richiedere lo stralcio dei rimanenti articoli della proposta stessa, riguardanti l'orario di lavoro dei vigili del fuoco.

Sulla proposta del deputato Greppi si svolge un'ampia discussione alla quale partecipano il Presidente e i deputati Dagnino, Maulini, Gagliardi, Borsari, Mattarelli Gino, Viviani Luciana, Gambelli Fenili e Greppi e il Sottosegretario Gaspari.

Al termine, il Presidente pone ai voti la proposta di scegliere come testo base per lo esame degli articoli il disegno di legge (che ingloba il contenuto sostanziale dell'articolo 1 della proposta Maulini) e di proporre all'Assemblea lo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 5 della proposta Maulini ai fini di un separato esame degli stessi.

La proposta è approvata a maggioranza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

### GIUSTIZIA (IV)

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente* ZAPPA.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (2630);

SPAGNOLI ed altri: « Norme sullo scioglimento del matrimonio » (3877).

La Commissione prosegue nell'esame delle due proposte di legge ed interviene il deputato Mannironi che ricorda, in una sintesi storica, i dibattiti che si sono avuti sul divorzio dall'inizio del Regno d'Italia ad oggi, facendo notare come la difesa della stabilità del vincolo coniugale sia stata soprattutto sostenuta da deputati di parte laica della generazione risorgimentale.

Non gli sembra che dalla fine dello scorso secolo ad oggi siano stati portati, a favore del-

le tesi divorziste, nuovi e più incidenti argomenti.

Egli esclude che il divorzio rappresenti oggi una esigenza sociale; al caso è una esigenza ideologica di alcuni gruppi politici.

Passa, quindi, ad esaminare criticamente i dati statistici riportati nella relazione che accompagna la proposta di legge del deputato Fortuna, facendo notare che le domande di separazione — così come risultano dalle tabelle presentate dal deputato Fortuna — rappresentano, oggi, il 2,25 per cento rispetto ai matrimoni che vengono celebrati in un anno.

Tenendo, però, conto che delle domande di separazione presentate alcune vengono abbandonate, altre non sono omologate, altre ancora in sede contenziosa vengono rigettate, argomenta che le effettive separazioni non raggiungano il numero di 7.000 all'anno per cui rappresentano l'1,75 per cento rispetto ai matrimoni.

Fa notare che le domande di separazione in Italia sono percentualmente inferiori ai divorzi pronunciati negli altri Paesi. Inoltre, osserva che nei Paesi divorzisti più elevato è il numero dei figli illegittimi, tanto che in Italia si ha una media di 28 illegittimi su 1.000 nati vivi, mentre in Svezia si arriva sino a 141 illegittimi su 1.000.

Anche la statistica dei suicidi dimostra che questo fenomeno è molto più esteso nei Paesi divorzisti: in Italia si hanno 52 suicidi su 10.000 decessi, in Francia 139, in Svezia 183, nella Germania Orientale 243, in Ungheria 286.

Anche l'indice della delinquenza minorile risulta più elevato nei Paesi divorzisti rispetto a quanto non avvenga in Italia. Conseguentemente, a suo giudizio, ed in base ai dati riportati, il divorzio, nei Paesi ove esiste, non è un rimedio per la maggiore stabilità delle famiglie ma gli sembra, piuttosto, rappresentare un reale aggravamento del male.

Successivamente il Presidente, constatato che alcuni iscritti per la discussione di queste proposte di legge sono impegnati presso la Commissione speciale per i fitti, e che altri hanno fatto pervenire alla Presidenza specifica giustificazione, dichiara decaduto il deputato Romeo.

I deputati Fortuna, Guidi e Sforza danno atto al Presidente della decisione presa, però sottolineano la necessità che la discussione si svolga con maggiore impegno degli oratori di parte democristiana in quanto ritengono che il sistema di fare intervenire un solo deputato per seduta possa lasciar trasparire un orientamento volutamente dilatorio nell'esame di queste proposte di legge.

I deputati Amatucci e Dell'Andro contestano la esattezza delle interpretazioni date all'atteggiamento del Gruppo democristiano.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

## DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Guadalupi e Cossiga.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3778).

Su proposta del Relatore Buffone, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari » (3963).

Il Presidente Caiati comunica che in sostituzione del Relatore Pintus, indisposto, riferirà egli stesso sul disegno di legge.

Comunica che la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge e parere contrario sugli emendamenti a suo tempo inoltrati e che la IV Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti inoltrati suggerendo alcune modifiche formali. Conclude esprimendo l'avviso che sia opportuno procedere all'esame degli articoli del disegno di legge definendo sollecitamente l'*iter* del provvedimento che è vivamente atteso da tutti i magistrati militari.

Intervengono nella discussione i deputati: De Meo, il quale, pur esprimendo il proprio vivissimo rammarico per il parere contrario espresso dalla V Commissione bilancio sugli emendamenti, dichiara di non insistere nella presentazione di essi onde non intralciare l'ulteriore *iter* del progetto di legge; Abate, il quale si associa alla dichiarazione fatta dal

deputato De Meo; Fasoli, il quale considera molto importante il principio stabilito dalla connessione tra le carriere della magistratura militare e di quella ordinaria ed auspica che possano essere successivamente risolti i problemi ancora pendenti e che formavano oggetto degli emendamenti presentati e Buffone, il quale esprime l'opinione che non si debba accogliere il parere della V Commissione bilancio senza una ulteriore discussione, eventualmente a commissioni riunite, in quanto è incontrovertibile che vi sia una diversità di trattamento tra i magistrati ordinari e quelli militari e che sia doveroso eliminare la spequazione ai danni di questi ultimi.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Gualupi prende atto delle dichiarazioni rese dai rappresentanti dai vari gruppi e, pur condividendo la giustezza delle osservazioni del deputato Buffone, osserva che il provvedimento è assai atteso ed è, quindi, opportuno procedere sollecitamente all'approvazione di esso nel testo presentato dal Governo.

Il deputato Buffone dichiara che non insiste nella proposta di chiedere una seduta delle Commissioni V e VIII riunite.

Successivamente la Commissione approva gli articoli del disegno di legge e la tabella senza modificazioni.

Il disegno di legge n. 3963 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

### ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono: i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria ed Elkan.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4115).

Su proposta del deputato Valitutti e, in attesa del prescritto parere della I Commissione Affari costituzionali, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Azione di tutela da svolgersi sui Convitti nazionali e su alcuni Istituti pubblici di

educazione femminile » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4134).

In sostituzione del relatore, il deputato Valitutti illustra favorevolmente il provvedimento inteso a stabilire che i Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile previsti dal regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, sono sottoposti alla tutela dei Provveditorati agli studi e che gli atti e le deliberazioni adottate dai Consigli di amministrazione degli Istituti sopra indicati, già di competenza delle soppresse Giunte provinciali per l'istruzione media, sono sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditorati agli studi.

Dopo intervento del Sottosegretario Elkan, la Commissione al termine della seduta vota a scrutinio segreto ed approva l'articolo unico del disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Incremento del ruolo organico dei direttori didattici e degli ispettori scolastici » (4193).

In via preliminare il Presidente Ermini comunica che la I Commissione Affari costituzionali e la V Commissione Bilancio hanno espresso in merito parere favorevole.

Il deputato Borghi illustra favorevolmente il disegno di legge che si riallaccia a quanto dispone l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il piano di sviluppo della scuola, per incrementare gli organici dei direttori didattici e degli ispettori scolastici negli anni dal 1967 al 1970, per un totale, rispettivamente, di 750 e di 80 posti.

Il provvedimento di cui si tratta è inteso a modificare le leggi: 3 febbraio 1963, n. 109; 10 aprile 1954, n. 164, modificata dall'articolo 49 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1965, n. 874, che stabiliscono la composizione dei ruoli dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

Poiché si tratta di ruoli chiusi, occorre ricorrere ad una norma diversa dall'articolo 2 della citata legge 21 ottobre 1966, n. 942, che prevede genericamente la possibilità dell'ampliamento dei ruoli, senza stabilirne l'entità e i tempi di attuazione.

Ha quindi luogo un ampio dibattito sull'argomento. Il deputato Valitutti, pur dichiarando di essere in linea di massima favorevole al provvedimento, esprime tuttavia alcune perplessità sulle disposizioni concernenti gli ispettori scolastici e ravvisa l'opportunità di integrare le norme per la istituzione

delle direzioni didattiche, al fine di eliminare ogni sperequazione esistente in tale settore.

Il deputato Codignola è dell'opinione che occorre risolvere preliminarmente il problema degli ispettori scolastici, prima di affrontare la questione dell'ampliamento degli organici. Occorre, a suo avviso, inoltre, esaminare contemporaneamente al provvedimento anche il disegno di legge che concerne le nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici, risolvendo, se del caso, la questione relativa soltanto ai direttori didattici.

Mentre i deputati Seroni e Grilli Antonio si associano alle osservazioni formulate dai deputati Valitutti e Codignola, il deputato Buzzi pone l'accento sull'opportunità di approvare al più presto le norme previste dal disegno di legge in discussione. Escludendo la possibilità di abbinare l'esame dei provvedimenti richiamati dal deputato Codignola, si associa alla richiesta di accelerare la discussione del progetto di legge relativo ai concorsi per la promozione ad ispettore didattico. Non esclude tuttavia la possibilità che, in ultima analisi, si possa procedere ad uno stralcio del disegno di legge per la parte che concerne l'ampliamento dei ruoli dei direttori didattici.

Dopo intervento del Presidente Ermini, il quale si richiama alle norme del Regolamento, relative alla possibilità di abbinamento di iniziative legislative, il Sottosegretario Badaloni Maria sottolinea l'opportunità e l'urgenza del disegno di legge in esame, ribadendo al contempo la volontà del Governo di consentire con l'intenzione espressa dalla Commissione di accelerare l'iter parlamentare del disegno di legge n. 3749, concernente le norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Quanto, inoltre, alla ipotesi di stralcio formulata, dichiara in merito di rimettersi alla Commissione.

Dopo breve replica del relatore Borghi, il quale ribadisce l'opportunità e l'urgenza del provvedimento anche per la parte che concerne l'ampliamento del ruolo degli ispettori scolastici, nonché dopo interventi dei deputati: Seroni, Giomo e Rosati, i quali dichiarano di essere favorevoli alla proposta di stralcio, la Commissione, deliberando in tal senso, approva l'articolo 1 senza modificazioni, quindi approva l'articolo 3 concernente la copertura, con un emendamento inteso a perfezionare il riferimento agli articoli del provvedimento.

Al termine della seduta, lo stralcio degli articoli 1 e 3 del disegno di legge è votato a

scrutinio segreto ed approvato con il nuovo titolo: « Incremento del ruolo organico dei direttori didattici ».

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Levi Arian Giorgina sollecita l'esame della proposta di legge n. 3731, di cui è primo firmatario, concernente: « Modifiche alle norme della legge 27 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

#### LAVORI PUBBLICI (IX)

Indagine conoscitiva sullo Stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.*

Il dottore Ludovico Nuvoloni, direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fornisce alla Commissione una serie di dati relativi alle domande di mutuo presentate dai Comuni per l'attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, ai mutui concessi ed alle somme già erogate dalla Cassa depositi e prestiti.

Successivamente il dottore Nuvoloni risponde alle domande rivoltegli dal deputato Lusoli, circa le ragioni dei ritardi nella erogazione dei mutui; dal deputato Natoli, in merito al numero dei comuni che hanno adottato i piani di zona e non hanno presentato domanda di mutuo; dal deputato Poerio, circa le disponibilità residue della Cassa depositi e prestiti dopo la concessione dei mutui per l'attuazione della legge n. 167; dal Presidente Alessandrini, circa le garanzie dei mutui in questione; dal deputato Ripamonti, in merito: alla ripartizione delle somme mutate per l'attuazione della legge n. 167 a seconda della destinazione per l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione; alla media annua dei mutui concessi in generale dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle opere stesse; alle possibilità per i comuni di ottenere mutui per una percentuale superiore al 20 per cento del fabbisogno finanziario per l'attuazione dei piani di zona ed in merito infine alla utilità e possibilità della emissione di cartelle fondiari da parte della Cassa depositi e prestiti per procurarsi ulteriori disponibilità finanziarie.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, sul piano regolatore generale degli acquedotti » (4041).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo l'intervento del Sottosegretario Giglia, che si dichiara contrario all'emendamento presentato dal deputato Lusoli nel corso della precedente seduta al secondo comma dell'articolo 1, la Commissione approva tale articolo nel testo proposto dal Relatore nel corso della seduta di ieri.

L'articolo 2 viene approvato senza modificazioni.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4133).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge.

Il Presidente Alessandrini comunica di aver richiesto al Ministro dei lavori pubblici di fornire precise indicazioni circa gli edifici demaniali da completare ed il relativo fabbisogno finanziario, avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sugli emendamenti presentati dal Relatore e dal Governo e dichiara di ritenere che gli emendamenti proposti dal Relatore potrebbero ritenersi superati in relazione alle assicurazioni del Governo di fornire la documentazione richiesta.

Il deputato Ripamonti rileva che l'emendamento da lui presentato si presenta tecnicamente ineccepibile quanto all'indicazione dei mezzi di copertura della spesa, consente il completamento di edifici demaniali destinati a pubblici uffici ed evita in tal modo il ricorso alla locazione degli immobili per il funzionamento degli edifici stessi; conclude dichiarando di essere pronto a ritirare l'emendamento proposto qualora il Governo si impegni, in sede di presentazione dello stato di

previsione della spesa per il prossimo esercizio finanziario, a fornire indicazioni esaurienti circa gli edifici demaniali da completare, i mezzi finanziari corrispondenti e l'ordine delle priorità che sarà seguito.

Dopo un intervento del Sottosegretario Giglia, il quale assicura che il Governo fornirà le indicazioni cui hanno fatto riferimento il Presidente ed il deputato Ripamonti, e del deputato Ripamonti, che, preso atto delle dichiarazioni del Governo, dichiara di ritirare l'emendamento proposto, il Presidente Alessandrini rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge in attesa che la Commissione bilancio esprima il proprio parere sull'emendamento presentato dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade » (3710).

Su proposta del Relatore, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

PROPOSTA DI LEGGE:

BRANDI: « Acquisto di case da parte dell'INCIS con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni (3981).

In assenza del Relatore, riferisce sulla proposta di legge il Presidente Alessandrini che pone in rilievo le finalità del provvedimento e si esprime in senso favorevole su di esso, pur ritenendo necessario apportarvi talune modifiche. Propone quindi — e la Commissione delibera all'unanimità — di richiedere che la proposta di legge sia trasferita alla sua competenza in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

RIPAMONTI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749 (3928).

In assenza del Relatore riferisce sulla proposta di legge il Presidente Alessandrini, il quale propone, e la Commissione delibera alla unanimità di richiedere che la proposta di legge sia trasferita alla sua competenza in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Schietroma; indi il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Antoniozzi.

### PROPOSTA DI LEGGE:

MAZZONI, GITTI, PENNACCHINI ed altri:  
« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modifiche. (*Testo unificato approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato*) (221-1211-1230-B).

Il Relatore Imperiale illustra le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera, dichiarando che, pur essendo il provvedimento suscettibile di miglioramenti, è opportuno approvarlo senza ulteriori modifiche. Esso rappresenta dopo molti anni la prima serie di innovazioni al vecchio testo unico del 1939.

Il deputato Gitti afferma che, nonostante i peggioramenti apportati dal Senato al testo della Camera, specie per quanto riguarda l'uccellazione, è opportuno varare la legge, mentre presenta un ordine del giorno col quale chiede la costituzione da parte del Governo di una Commissione *ad hoc* di esperti e di rappresentanti di organizzazioni di categoria perché studi prima del prossimo anno le ulteriori modifiche da apportare al testo unico.

Il deputato Mazzoni, nel sottolineare la sua soddisfazione per la conclusione del faticoso *iter* della legge, chiede anch'egli che si prosegua lo studio per provvedere ad un più generale adeguamento della vecchia legge sulla caccia attraverso una Commissione di nomina governativa, auspicando altresì che sia esaminato al più presto il regolamento relativo alla caccia controllata, previsto dal provvedimento.

Dopo una breve replica del Sottosegretario Schietroma, che invita ad approvare definiti-

vamente il provvedimento, gli emendamenti apportati dal Senato sono approvati. Sull'articolo 25 in particolare intervengono i deputati Biagioni e Mazzoni per chiarire l'ampiezza della norma relativa alle riserve e il Sottosegretario Schietroma, il quale afferma che il Ministero terrà conto delle necessità tecniche di funzionamento delle riserve stesse. In tal senso dichiara di accogliere un ordine del giorno del deputato Biagioni.

Sono quindi accolti dal Governo gli ordini del giorno Gitti e Mazzoni, nonché un ordine del giorno del deputato Fornale, tendente a tutelare le riserve comunali nella zona delle Alpi.

Dopo una dichiarazione del deputato Della Briotta, il Presidente esprime il suo compiacimento per l'approvazione di un provvedimento, che è stato accompagnato da larghe aspettative dei cacciatori. Concorda nel ritenere urgente un ulteriore globale esame della materia, ma deve considerare come un fatto altamente positivo la confluenza di volontà che ha portato all'approvazione, dopo anni di attesa, di una legge che innova alcuni punti essenziali del vecchio testo unico.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3905).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 5 luglio sono stati presentati dal Relatore Loreti una serie di emendamenti che formano in sostanza un nuovo testo. Sono stati altresì presentati emendamenti dai deputati Giorgi ed altri.

L'articolo 1 del disegno di legge, dopo che sono stati respinti quattro emendamenti illustrati dai deputati Giorgi ed Angelini tendenti a diminuire le sanzioni, viene approvato nella seguente formulazione, proposta dal Relatore e concordata col Governo:

### ART. 1.

« Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3237, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «albero di Natale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relativi alla lotta antiparasitaria;

e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400;

f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.

Non viene quindi accolto un emendamento aggiuntivo del deputato Giorgi, col quale si postula la creazione in ogni provincia di un comitato forestale, cui demandare le competenze attribuite alle camere di commercio.

L'articolo 2, respinto un emendamento soppressivo del deputato Angelini, viene approvato nel seguente testo, proposto dal Relatore e concordato col Governo:

#### ART. 2.

Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relativi alle modalità dei tagli;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni culturali dei boschi cedui;

d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Viene quindi approvata la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge, proposta dal Relatore e dal deputato Giorgi.

Anche l'articolo 4, dopo che è stato respinto un emendamento del deputato Angelini, ten-

dente ad una ulteriore diminuzione delle sanzioni, viene approvato nel seguente testo, proposto dal Relatore e concordato col Governo:

#### ART. 4.

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 10 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000.

Viene quindi approvato il seguente articolo aggiuntivo, proposto dal Relatore e concordato col Governo:

#### ART. 4-bis.

Le violazioni di cui agli articoli precedenti, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificata entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta.

Il trasgressore è ammesso a pagare presso l'ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste con effetto liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Il personale di sorveglianza forestale che accerta le infrazioni deve trasmettere copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

L'articolo 5, dopo che è stato dichiarato precluso un emendamento del deputato Giorgi, viene approvato nel seguente testo, proposto dal Relatore e concordato col Governo:

#### ART. 5.

Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed in conformità ingiunge all'obbligato di pagare all'ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Non viene quindi approvato, previo parere contrario del Relatore e del Sottosegretario, un emendamento aggiuntivo del deputato Giorgi, tendente ad attribuire esecutività ai vincoli discendenti dal regolamento del 1939 solo all'atto della determinazione dell'indennizzo.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO ed ARNAUD: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente autonomo parco nazionale Gran Paradiso » (2710).

Il relatore Della Briotta, nel chiedere alla Commissione l'approvazione dei finanziamenti previsti dal presente provvedimento, nonché dalla proposta Fracassi per il Parco d'Abruzzo, si rifà alle considerazioni già da lui ribadite in sede referente sulla urgenza di una normativa generale sui parchi. In tale quadro, consentendo cioè ad una discussione parallela, sarà possibile esaminare anche la istituzione del parco della Sila, già approvata dal Senato.

Il Presidente ricorda che la Commissione bilancio ha chiesto la modifica della norma di copertura finanziaria, modifica che va predisposta.

I deputati Stella, Franzo e Bo segnalano la gravità del problema del risarcimento dei danni provocati ai coltivatori dagli animali nel Parco del Gran Paradiso.

Dopo un intervento del Relatore e del Sottosegretario, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI EGGE:

FRACASSI: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (*Urgenza*) (3931).

I deputati Giorgi e Fracassi chiedono che, al di là del provvedimento in discussione, si cerchi di pervenire ad una regolamentazione generale, che riguardi il Parco nazionale d'Abruzzo.

Il Sottosegretario Antoniozzi propone una nuova formulazione dell'articolo relativo alla copertura finanziaria.

Il Presidente rinvia il seguito delle discussioni ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori SPEZZANO ed altri: « Istituzione del Parco nazionale in Calabria (*Approvata dal Senato*) (1090);

BUFFONE ed altri: « Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano » (*Urgenza*) (1072).

Il relatore Della Briotta si rifà a quanto osservato circa l'opportunità di procedere contemporaneamente alla discussione dei provvedimenti in esame e all'esame della normativa generale sui parchi.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.45.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARIA ed altri: « Riordinamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma » (3803);

NICOLAZZI ed altri: « Norme sulla determinazione dell'organico e del trattamento economico del personale degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma » (3149).

Il Relatore onorevole Bemporad replicando agli intervenuti nella discussione generale ribadisce quanto già sostenuto nella sua relazione introduttiva, in particolare per quanto riguarda l'Istituto San Gallicano, al quale non può non riconoscersi il carattere di Istituto di ricerca scientifica secondo la legge del 1939. Il problema a suo avviso è quello di fornire a questo Istituto e agli altri più adeguati mezzi finanziari. Mentre auspica una regolamentazione organica della materia concernente tutti gli Istituti di ricerche considera l'approvazione della proposta di legge in discussione quale mezzo indispensabile per permettere ai due Istituti e particolarmente al « Regina Elena » di funzionare.

Si dichiara d'accordo con la soppressione della parte del settimo comma dell'articolo 2 proposta anche dagli onorevoli Lattanzio e Barba, che concerne l'assunzione da parte dell'Ente di iniziative per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla prevenzione e cura delle malattie nonché con la proposta Barberi secondo cui il primario dermatologo del « S. Gallicano » debba svolgere le funzioni di direttore. Si dichiara altresì d'accordo sulla nomina per concorso di direttore senza

però la limitazione ai soli patologi generali e agli anatomicopatologi. Per quanto concerne l'osservazione dell'onorevole Capua circa la scelta del Presidente dell'ente ricorda che altra è la figura del Presidente che ha funzioni meramente amministrative e altra è la funzione del direttore sanitario.

La Commissione poi approva un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal relatore del seguente tenore:

« L'ente di diritto pubblico con sede in Roma " Istituti fisioterapici ospitalieri " assume la denominazione di " Istituti ospitalieri di oncologia e dermatologia ».

Costituiscono l'ente:

a) l'Istituto oncologico già « Regina Elena »;

b) l'Istituto dermatologico « S. Maria e S. Gallicano » con l'annessa farmacia aperta al pubblico.

Gli istituti ospitalieri di oncologia e dermatologia hanno funzione ospedaliera e sono inoltre riconosciuti a carattere scientifico in base al decreto ministeriale 22 febbraio 1939 ».

L'articolo 2 è approvato con la soppressione della parola « maligni », la soppressione al settimo comma proposta dal relatore e l'aggiunta delle parole « in medicina » dopo studenti alla fine del settimo comma.

Il testo definitivo, tenuto conto altresì della modifica per coordinamento da apportare alla nuova denominazione dell'ente, è pertanto il seguente:

« Gli istituti ospedalieri di oncologia e dermatologia provvedono all'espletamento dei seguenti compiti:

a) lo svolgimento di studi e ricerche sulla origine, prevenzione, diagnosi precoce e cura dei tumori, delle malattie della pelle, della sifilide, delle malattie veneree e delle neoplasie cutanee;

b) la promozione di nuovi indirizzi organizzativi e di nuovi mezzi diagnostici e terapeutici, in armonia con il progresso scientifico e tecnico, secondo le direttive del Ministero della sanità;

c) l'esercizio della funzione ospedaliera delle malattie indicate nella lettera a);

d) il perfezionamento del personale sanitario e la formazione del personale ausiliario nelle materie indicate dalla lettera a);

e) la consulenza scientifica e sanitaria ad amministrazioni statali ed enti pubblici, nella materia di loro competenza.

Con le modalità da stabilirsi con apposita deliberazione, l'Ente ha facoltà di concedere

borse di studio, ispirandosi ai criteri di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, di organizzare congressi e convegni di studio e di intrattenere rapporti culturali con enti, istituti e organizzazioni italiani e stranieri, anche mediante la reciproca istituzione di borse di studio e l'accettazione di studenti in medicina e di laureati in qualità di ospiti ».

L'articolo 3 è approvato senza discussione nel seguente testo dei proponenti:

« Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori ».

Sull'articolo 4 l'onorevole Scarpa si domanda come mai il nuovo ente, il quale, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, già approvato, ha funzione ospedaliera debba avere un consiglio di amministrazione di nomina diversa dagli ospedali e debba rimanere fuori della legge ospedaliera.

Il Relatore Bemporad chiarisce che la proposta di legge in discussione si limita a riorganizzare e snellire le strutture dell'istituto e ritiene che il problema si possa riproporre quando rientrerà in vigore la legge ospedaliera.

Il Sottosegretario Volpe ribadisce quanto già ha precedentemente affermato e cioè che funzione primaria ed essenziale dei due istituti è la ricerca scientifica, anche se ovviamente questi istituti debbano avere anche funzione curativa, essendo i due aspetti complementari ed inscindibili.

Il Presidente a sua volta conferma che, se è vero che gli istituti di cui si tratta curano gli ammalati, è anche vero che essi hanno come funzione principale quella della ricerca scientifica. Tale stato di cose d'altra parte è normale a tutti gli istituti che si interessano di medicina come gli ospedali e le cliniche universitarie. Ciò che bisogna tenere presente è l'aspetto prevalente di ogni istituto che, nel caso degli istituti in discussione, è proprio quello della ricerca.

L'onorevole Capua riconosce che il problema dello studio e della cura dei tumori ha assunto un'importanza fondamentale dato il carattere sociale della malattia, ma non è seguendo questa strada che si consegue lo scopo di portare avanti la ricerca, in quanto, come, autorevolmente è stato affermato da più parti, gli istituti di ricerca hanno bisogno sì degli ammalati ma il numero dei posti-letto deve essere ridottissimo. Con la presente legge si perpetua l'errore di aver trasformato

tutti gli istituti di ricerca e di insegnamento in istituti ospedalieri, con la conseguenza di fare decadere sensibilmente il livello della ricerca scientifica in Italia.

L'onorevole Scarpa ritiene che sarebbe auspicabile una regolamentazione generale dei tre istituti esistenti nel settore in Italia, quello di Roma, quello di Napoli e quello di Milano, in questo caso la sua parte sarebbe stata ben felice di votare a favore, ma la formulazione già approvata dell'articolo 1 fa dell'istituto un ospedale ricadente perciò sotto la normativa della nuova legge ospedaliera. Egli si astiene di presentare in proposito un emendamento soprattutto per evitare ulteriori confusioni.

L'onorevole Barberi dichiara che la formulazione dell'articolo 4 suscita alcune perplessità, prevedendo esso una diversa composizione del Consiglio di amministrazione, quando in realtà l'articolo 1, modificando il precedente decreto del 1939 che faceva del « Regina Elena » e del « S. Gallicano » enti di ricerca scientifica, pone l'accento sulla funzione ospedaliera prevalente dei due istituti.

Il Relatore non ritiene si possano modificare gli articoli 4 e 5 concernenti rispettivamente la nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione, in quanto rimane inalterata, a suo avviso, la caratteristica principale degli istituti come istituti di ricerca scientifica.

Posto ai voti l'articolo 4 è approvato nel seguente testo dei proponenti:

« Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione e all'approvazione del Consiglio, sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigila sull'attività degli uffici e dei servizi, prende i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente autorizza, nei limiti degli stanziamenti delle spese ordinarie di bilancio, impegni non eccedenti lire 300.000 da sottoporre per presa d'atto al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione. Adotta in ogni caso qualsiasi provvedimento indifferibile ed urgente, chiedendone ratifica al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vice

presidente, eletto nei modi previsti dall'articolo 6.

Il Presidente o un consigliere di amministrazione, da lui delegato, presiede tutte le Commissioni di concorso ».

L'onorevole Capua fa presente di aver presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 4, che non è stato posto in votazione.

Il Presidente dichiara di ritenere che lo emendamento stesso possa essere proposto come comma aggiuntivo all'articolo 6. Pone quindi ai voti l'articolo 5, che risulta approvato nel testo dei proponenti, con una lieve modifica proposta dal Relatore.

Il testo dell'articolo 5 è pertanto il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la sanità ed è composto, oltre che dal Presidente dell'Ente, da sei membri da designarsi:

- a) due dal Ministro per la sanità;
- b) uno dal Ministro per il tesoro;
- c) uno dal Ministro per la pubblica istruzione;
- d) uno dal Ministro per la ricerca scientifica;
- e) uno dal Consiglio superiore di sanità.

I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano con voto consultivo i direttori dei due istituti ciascuno per gli argomenti riguardanti l'istituto al quale è proposto ed il Segretario generale, che ha funzioni di segretario.

In caso di impossibilità di funzionamento o di accertate e gravi irregolarità nella gestione amministrativa dell'Ente, il Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità può procedere, con proprio decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Ente.

La gestione commissariale non può durare oltre un anno dal decreto di nomina del commissario straordinario.

Il decreto di nomina stabilisce anche l'indennità dovuta al commissario straordinario ».

Il Presidente pone quindi ai voti l'emendamento Capua già presentato all'articolo 4, che è approvato.

Il Relatore Bemporad fa presente che l'approvazione dell'emendamento Capua rende vana l'approvazione della legge, in quanto rinvia a dopo l'entrata in vigore della legge

ospedaliera quel riordinamento degli istituti che la proposta in discussione mirava a realizzare con l'urgenza richiesta, sicché unico risultato raggiunto è quello di continuare a non far funzionare i due istituti.

Il Sottosegretario Volpe fa presente che l'approvazione dell'emendamento Capua annulla il risultato della votazione degli articoli 4 e 5, essendo le due norme in stridente contrasto fra di loro; pertanto chiede che venga applicato l'articolo 91 del Regolamento della Camera, in base al quale, prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto la Commissione o il Ministro potrà richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con talune delle sue disposizioni e proporre le mutazioni che gli paiano opportune.

Poiché, come ha precisato, la Commissione ha adottato due deliberazioni contrarie, la soluzione può trovarsi solo nella applicazione della norma del citato articolo del Regolamento.

L'onorevole Scarpa dichiara che il suo gruppo è stato sempre contrario alla nomina governativa dei Consigli di amministrazione dei vari Enti ed aveva accettato la soluzione degli articoli 4 e 5 solo per non complicare ulteriormente le cose. Di fronte alla situazione venutasi a creare con l'approvazione dell'emendamento Capua non vi è dubbio che questa sia la votazione valida. Per superare l'*impasse* però egli ritiene possa essere inclusa nella legge una norma transitoria che preveda la nomina governativa del Consiglio di amministrazione fino all'entrata in vigore della nuova legge ospedaliera.

L'onorevole Usvardi meravigliandosi del fatto che gli stessi che prima avevano votato gli articoli 4 e 5 abbiano poi votato la tesi opposta, ritiene che il richiamo fatto dal Sottosegretario Volpe all'articolo 91 del Regolamento della Camera sia l'unica soluzione valida per consentire di portare avanti la legge, che, pur senza essere l'*optimum*, raggiunge lo scopo fondamentale di riorganizzare gli istituti fisioterapici. Contrari alla proposta Scarpa si dichiarano il Relatore ed il Sottosegretario alla sanità.

L'onorevole Scarpa fa presente che l'applicazione dell'articolo 91 deve essere rimandata alla fine della discussione degli articoli e prima della votazione finale.

Il Presidente concorda e rinvia l'esame della questione alla fine della discussione degli articoli.

Sono quindi approvati nel testo dei proponenti gli articoli 6, 7 e 8 così formulati:

#### ART. 6.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere nel proprio seno il vice presidente;

b) deliberare le norme regolatrici l'organizzazione interna dell'ente, le piante organiche ed il regolamento del personale relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico;

c) stabilire le direttive generali ed i programmi di attività dell'ente;

d) deliberare la nomina di tutto il personale dell'ente;

e) deliberare il bilancio preventivo e le relative variazioni ed approvare il conto consuntivo;

f) deliberare gli acquisti oltre il limite di spesa previsto dall'articolo 4 ed approvare i relativi contratti; ratificare i provvedimenti adottati dal presidente nei casi di indifferibilità ed urgenza;

g) deliberare gli impegni pluriennali di spesa, le locazioni, le permuthe ed alienazioni di beni immobili, le accettazioni di donazioni, eredità e legati e l'investimento delle somme disponibili, nonché i relativi contratti;

h) autorizzare le azioni ed i ricorsi attivi e passivi e la stipulazione di transazioni;

i) deliberare la misura delle rette di degenza e delle tariffe per prestazioni ambulatoriali;

l) deliberare le convenzioni da stipularsi con gli enti mutualistici ed assicurativi per le prestazioni sanitarie ai loro iscritti;

m) esercitare tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge o da altre leggi, nonché dai regolamenti dell'ente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, è richiesta la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

#### ART. 7.

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio di tre revisori, nominati con decreto del Ministro per la sanità, che è così composto:

da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;

da un rappresentante del Ministero della sanità;

da un rappresentante del Ministero degli interni.

I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

#### ART. 8.

I contratti di acquisto, alienazione, locazione ed altri simili, nonché gli appalti di cose ed opere devono essere preceduti da pubblici incanti con le forme e le modalità stabilite per i contratti dello Stato.

È però consentito di provvedere ai contratti anzidetti mediante licitazione a trattativa privata e con altra forma di contrattazione:

a) quando si tratti di contratti, il cui valore complessivo non ecceda i venti milioni di lire;

b) quando, in caso di impegni pluriennali di spesa, questa non superi annualmente i quattro milioni di lire e gli istituti non restino obbligati oltre i cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite suindicato;

c) allorché vi sia, fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), l'autorizzazione espressa da parte della commissione di cui all'articolo 9 ».

L'articolo 9 è approvato con un emendamento soppressivo al primo comma proposto dal Relatore nel seguente testo:

#### ART. 9.

« La vigilanza sull'ente è esercitata dal Ministero della sanità.

Il controllo di merito è esercitato, nei modi e nelle forme prescritte per il Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, dalla commissione di cui all'articolo 5 del decreto-legge luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, e successive modifiche ».

Gli articoli 10 e 11 sono approvati nei testi seguenti:

#### ART. 10.

« L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione dell'Ente approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed, entro il mese di marzo, il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Nel bilancio unico dell'Ente le entrate e le spese saranno tenute distinte per articoli consecutivi nell'ambito della unicità dei capitoli del bilancio.

Per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, si applicano le norme previste per il Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma ».

#### ART. 11.

« L'Ente provvede ai propri compiti con i proventi della sua attività, nonché con il contributo previsto dalla legge 27 marzo 1953, n. 245.

Continuano ad avere applicazioni le disposizioni dell'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296 ».

All'articolo 12 l'onorevole Usvardi illustra un emendamento sostitutivo che estende al nuovo Ente le leggi, i regolamenti e le altre norme dello Stato relative agli ospedali della categoria più elevata e che istituisce a favore del personale laureato della ripartizione di oncologia sperimentale una indennità mensile di ricerca.

L'onorevole Palazzeschi illustra un emendamento che originariamente aveva ritenuto potersi approvare come norma transitoria e che invece adesso desidera presentare come sostitutivo dell'articolo 12. L'emendamento ha il principale scopo di accelerare l'istituzione della pianta organica e la formulazione delle tabelle paga del personale stabilendo tra l'altro che il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto per gli ospedali riuniti di Roma. Ricorda come il personale dipendente dall'istituto « Regina Elena » abbia un trattamento economico e giuridico di gran lunga inferiore a quello dei dipendenti degli altri ospedali, nonostante l'importanza e la delicatezza delle funzioni svolte. Tale situazione che si trascina dal 1932 e che il decreto presidenziale del 1964 ha aggravato, ha indotto i dipendenti dell'istituto ad entrare in agitazione, che è stata sospesa appunto in attesa delle deliberazioni della Commissione. Il riordinamento dell'istituto e l'adeguamento economico e giuridico del personale risponde oltre che agli interessi generali a criteri di equità e di giustizia e sarebbe un errore rinviare il tutto alla futura legge ospedaliera.

Il Presidente al fine di consentire un più approfondito esame degli emendamenti proposti rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI: « Disposizioni concernenti la carriera direttiva dei medici provinciali, dei veterinari provinciali, dei chimici, dei farmacisti del Ministero della sanità » (3723) (*Parere alla I Commissione*).

Il Relatore, onorevole Tantalo, illustra la proposta di legge che ha lo scopo principale di consentire al Ministero della sanità di coprire i larghi vuoti attualmente esistenti nei ruoli centrali e periferici del personale. Dal punto di vista sanitario il rafforzamento di questi ruoli non può non essere visto con favore dalla Commissione sanità e pertanto propone di esprimere alla Commissione affari costituzionali parere favorevole all'approvazione della legge.

Dello stesso avviso si dichiarano gli onorevoli Morelli e Bemporad.

La Commissione esprime quindi parere favorevole alla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA: « Modificazioni dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, per quanto concerne l'impiego a scopo terapeutico e diagnostico di sostanze radioattive da parte di sanitari muniti di diploma di specializzazione in medicina nucleare » (2989).

Il Relatore, onorevole Barberi, dopo una breve illustrazione che mette in luce gli aspetti fondamentali della proposta di legge, ritiene sia opportuno chiedere alla Presidenza della Camera che la proposta stessa sia assegnata alla Commissione in sede legislativa.

La proposta è accolta all'unanimità.

PROPOSTE DI LEGGE:

SPINELLI: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed alla legge 21 ottobre 1957, n. 1027, contenenti disposizioni sugli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse » (2469);

Senatori PERRINO ed altri: « Disciplina delle elezioni dei Consigli degli Ordine e Collegi sanitari e delle loro Federazioni » (2745).

Il Relatore, onorevole Gennai Tonietti, dopo una breve illustrazione dei due provve-

dimenti, esprime l'avviso che sia opportuno sospendere la discussione, in attesa che pervenga dalla Presidenza della Camera la risposta alla richiesta di assegnazione in sede legislativa fatta in data 7 luglio 1967.

La proposta è accolta dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'onorevole Morelli sollecita la discussione della proposta di legge Gombi (2049) concernente la concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto alle relative istituzioni.

Il Presidente assicura che la proposta sarà posta all'ordine del giorno nella prossima seduta.

L'onorevole Cortese chiede se non sia il caso di prendere le opportune iniziative perché la proposta di legge Vizzini sulla propaganda anticoncezionale in discussione presso la Commissione Giustizia venga assegnata congiuntamente alle Commissioni Sanità e Giustizia.

Il Presidente assicura che, se la Commissione lo richiederà, avanzerà in tal senso formale domanda alla Presidenza della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 12 luglio 1967, nel comunicato della V Commissione Bilancio (Comitato pareri), a pagina 10, prima colonna, quarto capoverso, secondo rigo, ove dicesi: « ...il deputato Raucci ha manifestato il contrario avviso della sua parte... », leggesi: « ...il deputato Raucci ha manifestato il consenso della sua parte... ».

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame di provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Venerdì 14 luglio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: « Disciplina

transitoria delle locazioni di immobili urbani » (4201);

SPAGNOLI ed altri: Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani (3975);

— Relatori: Bonaiti e Cucchi.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 14 luglio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187) — Relatore: Gagliardi — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione*);

SEMERARO: Provvidenze a favore dei complessi bandistici (705) — Relatore: Semeraro;

TERRANOVA CORRADO ed altri: Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo (1910) — Relatore: Russo Spena;

ALATRI ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488) — Relatore: Semeraro.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 14 luglio ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Modifiche all'ordinamento universitario (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

— Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 14 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

FRANZO e TRUZZI: Norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68 (4249) — Relatore: Franco.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Venerdì 14 luglio ore 9,30.

*Seguito della discussione sulle:*

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali.

## RELAZIONI PRESENTATE

*V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali):*

Variazione al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1967 (4211) — Relatore: Curti Aurelio.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 24.*